



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - SERVIZIO ACQUA SUOLO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 177/2014 del 15 Ottobre 2014

072706

Società: SAFOND MARTINI Srl.

Sede legale : Via Terraglioni, 50 – MONTECCHIO PRECALCINO (VI).

Sede operativa: Via Terraglioni, 44 – MONTECCHIO PRECALCINO (VI).

Oggetto: autorizzazione all'esercizio (art. 208 D.Lgs. 152/2006 - art. 26 L.R. 3/2000) – impianto di messa in riserva [R13] e recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 213 del 31.07.2012, sono stati recepiti i pareri rilasciati dalla Commissione Provinciale V.I.A. in data 02.07.2012 ed in data 20.07.2012 ed è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto indicato in oggetto;
- con successiva Deliberazione n° 319 del 04.12.2012 si è provveduto ad integrare il precedente provvedimento, correggendo alcuni errori materiali e modificando alcuni aspetti relativi alle prescrizioni ed ai monitoraggi;

Dato atto che con nota del 14.12.2012, agli atti con prot. n° 95743, la Soc. Safond Martini Srl ha comunicato l'avvio dell'impianto in argomento, allegando le garanzie finanziarie previste ed individuando il responsabile tecnico previsto dall'art. 28, comma 1, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il documento di collaudo funzionale dell'impianto in argomento - a firma Ing. Ruggero Rigoni, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Vicenza al n° 1023 - è stato assunto agli atti con prot. n° 49807 in data 05.07.2013 contiene alcune proposte di modifica del progetto ed in particolare:

- la possibilità di recuperare le polveri (costituite da sabbie selezionate) estratte dai sistemi di abbattimento (cicloni), mediante l'installazione di propulsori pneumatici che rilancino tali rifiuti direttamente ad appositi silos di stoccaggio. La ditta propone la gestione di tali sabbie come "*materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto*";
- la possibilità di recuperare i rifiuti costituiti dalle polveri estratte dai sistemi di filtrazione dell'impianto di produzione sabbie pre rivestite, mediante l'installazione di propulsori pneumatici che rilancino tali rifiuti direttamente ad appositi silos di stoccaggio, per essere sottoposti ad un successivo trattamento di calcinazione, al fine di ricavarne ulteriori "*materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto*";
- la sostituzione del vaglio di controllo a servizio del forno di calcinazione con un nuovo vaglio a granulometria più fine;
- la possibilità di sfruttare la capacità residua del sistema di aspirazione per presidiare con dispositivi aspiranti localizzati alcuni punti critici dell'impianto (scarico degli alimentatori vibranti, elevatore a tazze, scarico sul vaglio);

Dato atto che:

- con nota n° 53028 del 18.07.2013 è stato avviato il procedimento per l'esame del documento di collaudo ed il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto, richiedendo al Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. ed al Comune di Montecchio Precalcino, di fornire - entro 30 giorni - ogni eventuale osservazione o indicazione utile in merito al procedimento in questione;
- con la medesima nota, la Società è stata invitata a trasmettere al Servizio Provinciale V.I.A. le proposte di modifica al progetto, al fine di verificare se le stesse ricadessero o meno nei casi di cui alla lett. f), punto 8, All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che la sostituzione del vaglio di controllo a servizio del forno di calcinazione non costituisce una modifica sostanziale, mentre per quanto riguarda la possibilità di sfruttare la capacità residua del sistema per aspirare alcuni punti critici dell'impianto, la stessa è stata dimostrata in sede di collaudo e pertanto, tali modifiche possono essere recepite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio;

Preso atto del parere espresso dal Comune di Montecchio Precalcino con nota n° 7220 del 20.08.2013, acquisita con prot. n° 60644 del 26.08.2013;

Visto il rapporto relativo al sopralluogo effettuato in data 23.10.2013 presso l'impianto in oggetto, trasmesso con nota del Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. n° 1682 del 08.01.2014 (acquisito con prot. n° 1207 del 08.01.2014), le cui conclusioni hanno messo in evidenza i seguenti aspetti:

- *Includere nelle analisi periodiche delle emissioni anche i parametri IPA e Diossine, in ragione dei risultati analitici riscontrati nella fase di esercizio provvisorio dell'impianto.*
- *I medesimi parametri dovranno essere ricercati anche nelle polveri degli abbattitori e nei filtri a maniche (qualora venissero sostituiti) ai fini del loro smaltimento.*
- *Dovranno essere specificati la tipologia di rifiuto e l'attività di provenienza per quanto riguarda i rifiuti identificati con codice C.E.R. aa.bb.99 (10.09.99 e 10.10.99).*

Vista la documentazione pervenuta in data 24.03.2014 (agli atti con prot. 21466), con cui la Società ha richiesto di poter includere, tra i rifiuti recuperati nell'impianto in oggetto, anche le polveri (sabbie selezionate) provenienti dai cicloni della linea di aspirazione "calda" dell'impianto di calcinazione e recupero e le polveri estratte dal filtro della linea "fredda" delle linea di produzione di sabbie priveristite (impianto industriale adiacente a quello in argomento);

Preso atto della richiesta inviata dalla ditta in data 25.04.2014 (agli atti con prot. 24988 del 03.04.2014), con cui la stessa ha richiesto la sospensione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto, in attesa dell'espressione del parere della Commissione V.I.A. In merito alla richiesta di cui sopra;

Considerato che la richiesta del 24.03.2014 è stata sottoposta all'esame della Commissione Provinciale V.I.A. che, nella seduta del 25.06.2014, ha ritenuto la stessa *"accogliabile, non trattandosi di modifica valutabile come sostanziale"*, come comunicato con nota n° 45794 del 01.07.2014;

Vista la nota del 31.07.2014 (agli atti con prot. 55747 del 07.08.2014), con cui la Società ha avanzato un'ulteriore istanza di modifica, richiedendo di inserire tra le destinazioni possibili delle sabbie ottenute dal processo di recupero (individuate dalla citata Deliberazione n° 213 del 31.07.2012 e ss.mm.ii.), anche il proprio impianto di produzione di sabbie priveristite ed inoltre, ricomprendere anche tutte le destinazioni di utilizzo già legittimate all'impianto di recupero sabbie della medesima Società sito in via Terragioni, 50 in comune di Montecchio Precalcino;

Considerato che detta richiesta è stata sottoposta all'esame della Commissione Provinciale V.I.A. che, nella seduta del 24.09.2014, ha ritenuto la stessa *"accogliabile, non trattandosi di modifica valutabile come sostanziale"*, come comunicato con nota n° 66692 del 26.09.2014;

Vista la nota pervenuta in data 09.10.2014 (agli atti con prot. 70507), con cui la Società ha ritenuto di attribuire il codice C.E.R. 01.04.10 ai rifiuti costituiti dalle polveri estratte dal filtro della linea "fredda" delle linea di produzione di sabbie priveristite (prodotte presso il proprio impianto, adiacente a quello in oggetto);

Ritenuto pertanto di procedere - ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 3/2000 - al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto, recependo le considerazioni riportate nel rapporto tecnico dell'A.R.P.A.V. e le condizioni di esercizio individuate dai citati pareri della Commissione Provinciale V.I.A.;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *"Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii."*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- l'All. 'C' al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente all'operazione R12 ha specificato *"che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11"*;

- la D.G.R. Veneto n° 2229 del 23.12.2011 - successivamente integrata dalle D.G.R.V. n° 1543/2012 e n° 346/2013 - che ha sostituito la precedente D.G.R.V. n° 2528/1999, modificando gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, avente per oggetto: atto di indirizzo per la valutazione, gestione e controllo dei punti di convogliamento esterno delle emissioni gassose.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n° 22 del 20.12.2012, di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

AUTORIZZA

la Società Safond Martini Srl all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva [R13] e il recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in via Terraglioni, 44 in Comune di Montecchio Precalcino (VI).

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio e alle emissioni in atmosfera ed ha validità fino al **15.10.2024**.

FA OBBLIGO

Alla Società Safond Martini Srl di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, come richiamato negli elaborati tecnici e secondo il *lay out* dell'impianto (individuato nella Tav. 1C6 - agg. Marzo 2014) acquisito in data 24.03.2014 con prot. 21466.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e il Dip. Provinciale dell'A.R.P.A.V di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalle D.G.R.V. n° 2229/2011, come integrata dalla D.G.R.V. n° 346/2013.
5. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda, con indicazione degli impianti di destinazione), distinti per singolo codice C.E.R., ed i quantitativi di "M.P.S." prodotte.
6. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Società è obbligata:
 - a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.
 - ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
7. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante:
 - a) il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.

Gestione delle aree.

8. La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
9. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
10. I settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva [R13] degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
11. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
12. I depositi di rifiuti dovranno essere effettuati in modo fisicamente separato tra di loro, identificati in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R. e dovranno essere distinti tra:
 - a) rifiuti in ingresso all'azienda.
 - b) rifiuti prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti.

13. Nell'impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui alla **Tabella 1** e relative note, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
14. Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio è definito in **565** tonnellate, di cui **95** t. di rifiuti prodotti dall'attività.
15. Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso è definito in **500** t./giorno (36.000 t./anno).
16. Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti a recupero (operazione R5) è pari a **120** t./giorno (36.000 t./anno).
17. In ottemperanza alle condizioni di esercizio individuate dalla Commissione Provinciale V.I.A. con pareri n° 05/2012 del 07.2012 e n° 06/2012 del 20.07.2012 (recepiti con Deliberazione n° 213 del 31.07.2012), nonché dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'area dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, con eventuale selezione e/o cernita [R12], ai fini del successivo recupero [R5] con produzione di "Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" costituito da sabbie per fonderia. I rifiuti in uscita ottenuti dall'attività di recupero dovranno essere codificati con i relativi codici del Cap. 19.12.xx. o in base a quanto indicato nella nota in calce alla citata Tabella 1.
18. Dovrà essere effettuato il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso.
19. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
20. Dovrà essere tenuta registrazione delle sabbie da rivestire in ingresso come materia prima. Tale registro, ancorché trattandosi di "non rifiuti", dovrà essere conservato ed aggiornato con le medesime modalità e tempistiche previste per i "registri di carico e scarico" dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gestione delle emissioni in atmosfera.

21. Nelle fasi di avviamento e arresto dell'impianto di termocombustione, dovranno essere garantiti l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.
22. L'impianto deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione dei rifiuti nei seguenti casi:
 - a) all'avviamento, finché non viene raggiunta la temperatura minima.
 - b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita.
23. I limiti da rispettare per le emissioni ed i relativi parametri, sono indicati nella **Tabella 2** e relative note, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
24. Il controllo periodico delle emissioni dovrà avere cadenza annuale a decorrere dalla data del presente provvedimento. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro ⁽¹⁾ allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo.

(1) Si veda lo schema esemplificativo riportato in appendice 1, all. VI parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
25. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per i contenuti, allo schema di cui all'**allegato 1** al presente provvedimento.

26. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/. Tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad A.R.P.A.V., la quale si esprime in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e ss.mm.ii.
27. La sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura. In caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi con D.G.P. n °173 del 22.05.2012 e riportati nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1.](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/)
28. La Società dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di monitoraggio ed abbattimento ed in caso di avarie o carente funzionamento degli stessi, darne tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V.
29. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli abbattitori, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere annotata in apposito registro ⁽²⁾, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
(2) Si veda lo schema esemplificativo riportato in appendice 2, all. VI parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
30. Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia per le valutazioni di competenza.

AVVERTE CHE

1. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Ditta è obbligata:
 - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
3. La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispetti le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
4. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come da progetto approvato.
7. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta dovrà acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
8. In caso di cessazione dell'attività di recupero rifiuti, le opere in variante urbanistica approvate con il provvedimento provinciale dovranno essere rimosse.

INFORMA CHE

Il presente provvedimento non rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N° 478), previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio 37/2013), in quanto - al fine di riunire in un unico provvedimento tutte le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio - si è atteso di acquisire il parere della Commissione Provinciale V.I.A. in merito alle richieste avanzate dalla ditta con nota del 31.07.2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della Soc. Safond Martini Srl di Montecchio Precalcino (VI).

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco *pro tempore* del Comune di Montecchio Precalcino, al Direttore del Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale Rifiuti di Treviso (TV).

Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia



Safond Martini Srl – via Terragioni 44, Montecchio Precalcino (VI). Provvedimento di autorizzazione n° 177 del 15.10.2014.

Tabella 1: elenco dei rifiuti accettabili all'impianto e relative operazioni.

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA	
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i> <i>Riferiti alle polveri di abbattimento dell'impianto di produzione di sabbie privervestite.</i>	R13 / R12 / R5	sabbie di fonderia destinate: <ul style="list-style-type: none"> • all'impianto interno di produzione di sabbie privervestite. • alle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi per la formatura con leganti organici (formatura chimica). • alla produzione di anime. • impianti fusori (anche di preparazione come animisterie). • impianti per le lavorazioni di finitura di particolari (sabbatura, taglio, etc.). • impianti di produzione di laterizi e di manufatti di laterizi. • produzione di contrappesi. • impianti di produzione di intonaci, malte, pitture. • impianti per la produzione di conglomerati cementizi. • impianti per la produzione di conglomerati bituminosi. • cementifici. • industrie di produzione di particolari o prodotti per i settori sopra elencati. 	
10.09.06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12 / R5		
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12 / R5		
10.09.99	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti misti di terre, polveri, anime,...) <i>Previa specifica della tipologia di rifiuto e dell'attività di provenienza</i>	R13 / R12 / R5		
10.10.06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12 / R5		
10.10.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12 / R5		
10.10.99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>Previa specifica della tipologia di rifiuto e dell'attività di provenienza</i>	R13 / R12 / R5		Altri rifiuti – C.E.R. 19.12.XX ⁽¹⁾

NOTE:

1. Con l'indicazione "Altri rifiuti (CER 19.12.XX)" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.

Tabella 2: limiti per le emissioni in atmosfera.

Camini	Quota (m)	Portata ¹ (Nm ³ /h)	Parametro	Limiti
7	11,50	44.000	polvere totale	10 mg/Nm ³
			sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	10 mg/Nm ³
			Monossido di carbonio (CO)	50 mg/Nm ³
			cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/Nm ³
			floruro di idrogeno (HF)	1 mg/Nm ³
			biossido di zolfo (SO ₂)	50 mg/Nm ³
			Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) totale	totale 0,05 mg/Nm ³
			Tallio e i suoi composti, espressi mg/m ³ come tallio (Tl)	
			Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 0,05 mg/m ³	0,05 mg/Nm ³
			Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)	totale 0,5 mg/Nm ³
			Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	
			Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)	
			Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)	
			Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)	
Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)				
Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)				
Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)				
Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)				
Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)				
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³			
PCDD+PCDF (come diossina equivalente e come valore medio per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³			

NOTE:

- a) Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 comma 2 del D.M. 12.07.1990.
- b) Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;
- c) Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
- - Benz [a]antracene
 - - Dibenz[a,h]antracene
 - - Benzo[b]fluorantene
 - - Benzo[j]fluorantene
 - - Benzo[k]fluorantene
 - - Benzo[a]pirene
 - - Dibenzo[a,e]pirene
 - - Dibenzo[a,h]pirene
 - - Dibenzo[a,i]pirene
 - - Dibenzo[a,l]pirene
 - - Indeno [1,2,3 - cd]pirene
- d) Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del Dpr 24 maggio 1988 n. 203.

¹ Ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nella norma.

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante: considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. ____ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore_ alle ore _____

Campione 2 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore_ alle ore _____

Campione 3 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore_ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa
Inquinante 2	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa
Inquinante 3	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa

NOTE:

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell'errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) *il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;*
- b) *il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;*
- c) *il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.*

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati